

***Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali***

Roma, 17 giugno 2013

Ai Presidenti degli Ordini
e Collegi Professionali aderenti
al CUP

LL.SS.

Ai Presidenti degli Ordini
e Collegi Professionali aderenti
al PAT

LL.SS.

Al Presidente
ANDREA CAMPORESE
Adepp

Gentili Presidenti,

con grande piacere vi inoltro il testo della norma inserita nel disegno di legge approvato sabato notte dal Consiglio dei Ministri.

Riguarda la qualificazione tributaria del reddito delle Stp, problema segnalato e seguito dal CUP sin dall'emanazione della legge 183/2011.

Secondo la norma approvata oggi le Società tra professionisti producono un reddito di lavoro autonomo, anche se sono organizzate quali società di capitali.

Vengono così risolti positivamente i molteplici dubbi sollevati in fase di introduzione di questa nuova forma societaria. Dubbi che avrebbero potuto compromettere l'immediata diffusione delle Stp.

Le previsioni della nuova norma tributaria sono per alcuni versi estremamente innovative, considerato che fanno prevalere l'attività (autonoma) sulla forma societaria, stabilendo che "...si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni...".

Come si ricorderá, l'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, consente la costituzione di società di persone e di capitali per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ma non disciplina il relativo regime fiscale.

Con i contenuti del decreto legge approvato ieri dovrebbe essere escluso l'assoggettamento delle STP alla normativa fallimentare.

É un provvedimento che ci soddisfa appieno, anche perché figlio di un intenso e proficuo confronto con l'Agenzia delle Entrate, instauratosi ancor prima dell'approvazione del decreto di attuazione delle Stp .

Sento di dover ringraziare il direttore Befera e i dirigenti dell'Agenzia per la disponibilità e la sensibilità manifestata.

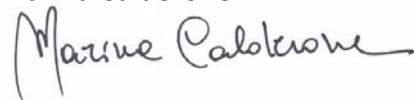
L'incertezza sulla qualificazione tributaria del reddito delle Stp avrebbe impedito il decollo di questo istituto; la qualificazione come impresa avrebbe invece tolto linfa vitale alle Casse di previdenza, che avrebbero perso una larghissima fetta del volume d'affari su cui calcolare i contributi compromettendo l'equilibrio e la sostenibilità del sistema.

Pericolo che grazie a questa nuova norma viene scongiurato.

Ci sarà ora da seguire l'intero iter parlamentare per evitare che il testo subisca modifiche sostanziali. Ma sono sicura che su questo ognuno di noi farà al meglio la propria parte.

Un caro saluto a tutti.

Marina Calderone

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Marina Calderone', written in a cursive, flowing style.

1. Società tra professionisti

La disposizione intende ovviare ad alcune problematiche insorte sotto il profilo fiscale (qualificazione del reddito) per effetto della possibilità di costituire società di persone e capitali per l'esercizio di attività professionali

“Alle società costituite ai sensi dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

Relazione

L’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, consente la costituzione di società di persone e di capitali per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ma non disciplina il relativo regime fiscale. Il medesimo art. 10 della legge 183 del 2011 afferma il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale: il primo può essere svolto in forma individuale, ma anche in forma associata e comune; la seconda può essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato. Quindi, l’esercizio in forma societaria dell’attività professionale regolamentata non può far venir meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal singolo socio professionista. A fronte delle incertezze derivanti sul piano fiscale da questo assetto normativo, la disposizione proposta attribuisce alle società tra professionisti regolamentate nel sistema ordinistico il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti esistenti, in termini di natura del reddito di lavoro autonomo prodotto e di attribuzione per trasparenza ai soci.